

Pubblicato il 06/02/2019

N.00942 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 00375/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 375 del 2019, proposto da

Valeria Della Ragione, Anna Palmigiano, Marina Gubinelli, Giovanna Oricchio, Marta Di Modugno, Maria Strumolo, Davide Scarnicchia, Domenica Altavilla, Maria Rosa De Marco, Giuseppa Panuccio, Michela Iucci, Maria Mingrone, Laura Gentile, Giovanni Passaro, Annarita Vitale, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Raimondo, Daniela Berardelli, Domenico Ligato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mimmarita Spataro, Teodora Azzarello, Mariagiovanna Naborrini, Stefania Foti, Felicita Capocasale, Daniela Griffo, Teresa Marrazzo, Alessandra Borgia, Claudia Coniglio, Alessandra Grano, Anna Arena, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Berardelli, Pietro Raimondo, Domenico Ligato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Miur, Usl Lazio, Usl Calabria, Usl Lombardia, Usl Emilia Romagna, Usl

Campania, Ustr Piemonte non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Colosimo Giuseppina non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del 17/10/2018 pubblicato in data 26/10/2018 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 (Doc. 1) nonché , del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico pubblicato in G.U. n° 89 serie speciale 4^a in data 9/11/2018 (Doc. 2) recante“Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese». (GU n.89 del 09-11-2018) “e segnatamente dell'art. 3 del bando quivi impugnato in riferimento all'art. 6 del decreto Ministeriale del 17/10/2018 pubblicato in data 26/10/18 in G.U. serie generale n. 250, nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di partecipazione al concorso dei docenti diplomati magistrali che non siano in possesso dei requisiti dei due anni di servizio” nonché di ogni ulteriore atto prodromico , consequenziale e/o comunque connesso E PER LA DECLARATORIA Del diritto dei ricorrenti ad essere

ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola infanzia e primaria” in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive. Il decreto ed il bando di concorso in epigrafe indicati, limitatamente alla disposizioni di cui all'art. 3, del bando di concorso e all'art 6 del DM del 17/10/2018 sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti, che, pertanto, ne chiedono l'annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare inaudita altera parte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i provvedimenti di cui in epigrafe riproducono fedelmente quanto disposto dal d.l. 87/2018 e che queste disposizioni non appaiono incostituzionali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO